



**COMUNE DI VIETRI SUL MARE**

*Comune di antica tradizione ceramica*

Provincia di Salerno

## **REGOLAMENTO**

**PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE**

**PER L'OCCUPAZIONE SIA**

**TEMPORANEA CHE PERMANENTE**

**DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**(approvato con deliberazione C.C. n.53 del 18/12/1998  
e modificato con deliberazione di C.C. n.3 del 21/02/2002)**

**ART. 1**  
**Presupposti del canone**

1. Il presente regolamento viene adottato in esecuzione del disposto dell'art. 63 del Decreto legislativo 15/12/1997 n. 446.

**ART. 2**  
**Oggetto del canone**

1. Sono soggetti al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico effettuato sul Territorio del Comune di Vietri sul Mare.
  - a) Tutte le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate (ed anche in assenza di autorizzazioni Comunale) sia permanenti che temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati;
  - b) Le occupazioni di cui al punto (a) realizzate su aree private soggette a servizio di pubblico passaggio costituite nei modi e forme di legge ivi compreso l'usucapione.
  - c) Le occupazioni effettuate su strade nazionali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

**ART. 3**  
**Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone di cui al presente regolamento va corrisposto al Comune.
2. Sono tenuti al pagamento del canone i titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione rilasciata dal Comune, o dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie occupata e alla durata della stessa.

**ART. 4**  
**Occupazione permanente e temporanea**  
**Criteri di distinzione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, avente durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e quelle senza titolo indipendentemente dalla durata;

**ART. 5**  
**Determinazione della superficie occupata**

1. Per le occupazioni sul suolo la superficie cui commisurare il canone è pari all'area della minima figura piana regolare che contiene l'occupazione. La superficie così determinata è arrotondata, per eccesso, al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni di aree sovrastanti il suolo la superficie è determinata dalla proiezione a terra del bene che occupa l'area. Su tale proiezione si applicano le modalità di misurazione e di arrotondamento di cui al precedente punto
3. Per le occupazioni con tende, ombrelloni e simili, la superficie occupata è determinata per la parte che sporge da eventuali manufatti. banchi di vendita, ecc. già assoggettati al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni del sottosuolo
  - a) Con condutture, cavi, ecc., l'occupazione è determinata in relazione ai metri lineari con arrotondamento, per eccesso, alla misura superiore;

- b) Con serbatoi, impianti e simili, l'occupazione è determinata dai metri cubi di ogni singolo impianto o serbatoio con arrotondamento, per eccesso al metro cubo superiore;
5. Per le occupazioni permanenti con cavi, condotte, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali a pubblici servizi il canone è determinato in sede di prima applicazione con la tariffa di € 0,52 per ciascun utente del servizio stesso con importo minimo di € 516,46.-  
I predetti importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al '31 dicembre dell'anno precedente.
6. Superata la fase di prima applicazione - primi due anni - il canone relativo alle occupazioni di cui al precedente comma, verrà determinato applicando una riduzione del 50% delle relative tariffe deliberate dal Consiglio.
7. Per le occupazioni con passi carrabili (come definiti dall'art. 44 comma 4 del Decreto Legislativo 507/1993) la superficie cui commisurare il canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità effettiva. La superficie così ottenuta è arrotondata al Mq. superiore.

## **ART. 6**

### **Classificazione delle strade**

1. Al fini della determinazione del canone di cui al presente regolamento, le strade, aree e spazi pubblici sono ripartiti in 2 categorie in base all'importanza economica.

## **ART. 7**

### **Procedura per il rilascio o rinnovo della Concessione ad occupare spazi o aree pubbliche**

1. Chiunque intende occupare - per qualsiasi motivo - spazi anche sovrastanti e sottostanti a suolo pubblici o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio deve richiedere preventivamente il rilascio di concessione al Comune.

2. La richiesta di concessione va inoltrata all'Ufficio tecnico del Comune redatta su competente carta da bollo.
3. Nella predetta istanza, che va corredata di grafici e della piantina necessaria all'istruttoria della pratica, il richiedente dovrà indicare oltre alle complete generalità e codice fiscale ed indirizzo, l'esatta individuazione dell'area da occupare, la durata dell'occupazione - in caso di occupazione temporanea - le modalità di occupazione e lo scopo dello stesso.
4. Non può farsi luogo a rilascio di concessione:
  - a) Nel caso che la stessa possa costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni creando ingorghi ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, edifici e stabilimenti pubblici e privati.
  - b) in caso di contrasto con leggi o con regolamenti del Comune o con interessi pubblici del Comune o altri Enti.
  - c) quando il richiedente non è in possesso delle necessarie autorizzazioni (P.S. - iscrizione Camera di Commercio - o altro) per espletare l'attività per cui viene richiesta la concessione.
5. L'Ufficio Tecnico Comunale può richiedere, entro il termine di gg.10, che l'interessato integri la documentazione presentata con quanto necessario al rilascio della concessione.
6. L'Ufficio tecnico richiede il parere al Comando Vigili Urbani che deve essere fornito entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
7. Acquisito il predetto parere ed espletata l'attività di propria competenza trasmette la richiesta al responsabile dell'ufficio Tributi il quale invita il richiedente a versare entro il termine di 30 giorni il canone relativo e, se del caso, la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti.

8. Acquisiti gli attestati relativi ai predetti versamenti l'Ufficio Tributi rilascia la concessione trasmettendo copia al Comando Vigili e all'Ufficio Tecnico.
9. Nel caso che l'Ufficio Tecnico ritenga che non sussistano i presupposti per il rilascio della concessione ne da comunicazione entro il termine di 30 giorni al richiedente.

## **ART. 8**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dei canoni di cui al presente regolamento:
  - a) Le occupazioni effettuate dal Comune dallo Stato, dalla Provincia.
  - b) Le occupazioni effettuate da partiti politici, da Enti religiosi per culti ammessi dallo Stato in occasione di manifestazioni;
  - c) Le occupazioni effettuate da organizzazioni umanitarie, associazioni culturali, sportive che non hanno scopo di lucro, associazioni che hanno per finalità l'assistenza o la raccolta di fondi per la ricerca, per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
  - d) I manufatti ed attrezzature finalizzate al superamento delle barriere architettoniche
  - e) Le occupazioni relative a tabelle indicative di stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici trasporti, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere;
  - f) Le occupazioni realizzate con balconi e/o verande;
  - g) Le occupazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche del Comune;
  - h) Le occupazioni realizzate con condutture per l'allacciamento alle reti di pubblici servizi.

**ART. 9**  
**Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato si applica la tariffa relativa alle zone di cat. "B" ridotte del 50%;
2. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% del relativo canone;
3. Per le occupazioni temporanee **realizzate da venditori** ambulanti (sulle aree destinate al commercio ambulante) si applica la tariffa relativa alle zone cat. "B" ridotte del 30%;
4. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica una riduzione dell'80% del relativo canone;
5. Per le occupazioni temporanee:
  - 1) di durata non inferiore a 20 gg.    Riduzione del 10%
  - 2) di durata non inferiore a 60 gg.    Riduzione del 15%
  - 3) di durata non inferiore a 120 gg    Riduzione del 30%
  - 4) di durata non inferiore a 180 gg.    Riduzione del 50%
6. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti - con esclusione di quelle di cui al precedente punto - si applica un aumento del 50% del relativo canone.
7. Per le occupazioni con tende e simili si applica una riduzione del 70% del relativo canone;
8. Per le occupazioni temporanee realizzate in giorni festivi si applica una maggiorazione del 20% del relativo canone;
9. Per le occupazione con passi carrai si applica una riduzione del 50% del relativo canone.

10. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui al presente articolo si cumulano fra di loro.

### **ART. 10** **Revoca delle concessioni**

1. La concessione ad occupare spazi o aree pubbliche deve essere revocata con motivato provvedimento del responsabile Ufficio Tributi:
  - a) in caso di sopravvenuto contrasto con leggi o regolamenti del Comune;
  - b) in caso di contrasto con interessi pubblici perseguiti dal Comune o altri Enti Pubblici;
  - c) per motivi di ordine pubblico;
  - d) in caso di mancato pagamento del canone di concessione.

### **ART. 11** **Modalità di gestione**

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dei canone di cui al presente regolamento può essere gestito:
  - a) in gestione diretta attraverso Uffici opportunamente istituiti;
  - b) con affidamento, nel caso si ritenga più conveniente per il Comune, in appalto mediante licitazione privata da esperire fra ditte iscritte nel registro da istituire presso il Ministero delle Finanze. La licitazione dovrà essere eseguita con il metodo di cui all'art. 23 lett. A del Decreto L.vo 157/95 in materia di appalti servizi pubblici in relazione alla misura dell'aggio.
2. L'appalto dovrà essere affidato ad aggio, con la previsione di minimo garantito.
3. La durata dell'appalto dovrà essere fissata, in anni 5.

4. Per ogni altro aspetto relativo alla gestione contabile si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 26/04/1994 pubblicato sulla G.U. 06106/1994 n. 1320 (registri, modalità e permessi versamenti).

**ART. 12**  
**Modalità e termini di versamento**

**1. Il canone va versato**

- a) Per le occupazioni temporanee = in via anticipata per tutta la durata dell'occupazione;
- b) Per le occupazioni permanenti:
- 1) Per l'anno del rilascio della concessione = in via anticipata per il periodo fino al 31.12
  - 2) Per gli anni successivi = entro il 31/01 di ciascun anno per tutta la durata dell'anno solare.
2. Per importo superiore a € 258,23 è consentito il pagamento frazionato in due semestri. In tal caso il pagamento relativo al 2° semestre va effettuato entro il 31/07.
3. Il pagamento del canone va effettuato mediante versamento su c/c postale intestato al Comune (in caso di gestione diretta) o sul c/c postale che il concessionario (in caso di appalto) dovrà con le modalità appositamente aprire relativo esclusivamente alle riscossioni dei Comune.

## **ART. 13**

### **Sanzioni**

1. In caso di occupazione senza titolo (considerata in ogni caso temporanea) si applicherà al relativo canone una maggiorazione del 100%.
  - a) nel caso che l'occupazione senza titolo costituisca intralcio, inoltre alla circolazione di automezzi e/o pedoni o costituisca ostacolo all'accesso a edifici, negozi o altro si applicherà la sanzione amministrativa di € 206,58 e il responsabile dell'occupazione e, tenuto a rimuovere, immediatamente, l'occupazione.

In caso di inottemperanza provvederà il Comune con spesa a carico del responsabile – ai sensi del Decr. Leg.vo 30/04/1992 n.285;
  - b) In caso di ritardato pagamento:
    - 1) Fino ad un mese dalla scadenza si applicherà una penale pari allo 0,50% della somma dovuta,
    - 2) Fino a tre mesi dalla scadenza si applicherà una penale pari al 30% della somma dovuta
    - 3) Ritardi superiore a mesi tre comporteranno una penale del 50% e la decadenza della concessione.

## **ART. 14**

### **Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato pagamento il Comune procederà alla riscossione coattiva secondo quanto previsto per le entrate extra tributarie dalla normativa in materia.

**ART. 15**  
**Solidarietà**

1. Tutti coloro che sono responsabili della stessa occupazione (per averla realizzata - per essere proprietari dei beni e/o attrezzature ecc..) sono solidamente responsabili del pagamento del canone di cui al presente regolamento e il comune può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno di loro.

**ART. 16**  
**Rinnovo concessione**

1. In caso di occupazione temporanea la relativa concessione ha validità fino alla data indicata sulla stessa. Eventuali proroghe devono essere preventivamente autorizzate dal Comune secondo la procedura di cui al precedente art. 7.
2. In caso di occupazione permanente il rinnovo si ottiene con il pagamento entro il 31/01 del canone relativo all'anno in corso.

**ART. 17**  
**Tariffe**

1. Occupazione temporanea - Tariffa per Mq.

a) Per occupazioni realizzate dalle 7 alle 14 (indipendentemente dalla durata delle stesse)

Occupazione di strade di I <sup>^</sup> cat.	€ 0,77
Occupazione di strade di 2 <sup>^</sup> cat.	€ 0,57

b) Occupazioni realizzate dalle 14 alle 17 (indipendentemente dalla durata delle stesse)

Occupazione di strade di I <sup>^</sup> cat.	€ 0,52
Occupazione di strade di 2 <sup>^</sup> cat.	€ 0,36

c) Occupazioni realizzate dalle 17 alle 20 (indipendentemente dalla durata delle stesse)

Occupazione di strade di I<sup>^</sup> cat. € 0,41

Occupazione di strade di 2<sup>^</sup> cat. € 0,36

d) Occupazioni realizzate dalle 20 alle 7 (indipendentemente dalla durata delle stesse)

Occupazione di strade di I<sup>^</sup> cat. € 0,36

Occupazione di strade di 2<sup>^</sup> cat. € 0,27

e) Per le occupazioni della durata di 24 ore si applica la tariffa che risulta dalla somma delle precedenti tariffe

strade di cat. AL. € 2,07

strade di cat. BL € 1,82

2. Occupazioni permanenti - Tariffa per anno

a) Occupazione del suolo (tariffa per Mq,)

1) strade di cat. A € 26,34

2) strade di cat. B € 23,24

b) Occupazione del sottosuolo

1) Con impianti, serbatoi, ecc. (tariffa a metro cubo)

Il canone si applica separatamente a ciascun serbatoio o impianto:

strade di cat. A € 77,47

strade di cat. B € 43,90

2) Con condutture, cavi, ecc.

Tariffe a Km. Lineari o frazione € 258,23

3) Altri tipi di occupazioni non rientranti nei precedenti punti € 154,94 per Km. Lineari o frazione e/o per M. cubo o frazione.

### 3. Occupazione del soprassuolo

1) Con cavi, fili, ecc. per Km. Lineari o frazione € 258,23

2) Con distruzione di tabacchi e simili per Mq. o frazione € 51,65

3) Con altri impianti fissi a Mq. € 61,97

4) Altri tipi di occupazioni non rientrati nei precedenti punti per Mq. o frazione € 77,47

### ART. 18 Rimborsi

1. Nel caso che dopo il pagamento il soggetto interessato non usufruisca della richiesta concessione avrà diritto al rimborso nei seguenti casi:

a) Nel caso che la concessione venga revocata dal Comune per motivi dipendenti da comportamento dell'interessato.

b) Nel caso la concessione venga revocata per diversa valutazione dell'Amministrazione Comunale.

In tali casi avrà diritto al rimborso, da parte del Comune, per i giorni in cui non ha usufruito dell'occupazione, senza riconoscimento di interessi o altra forma di ristoro comunque denominata;

2. Nel caso in cui sia il richiedente a rinunciare ad usufruire della concessione lo stesso ha diritto al rimborso del canone pagato (senza alcuna corresponsione di interessi) purchè ne dia tempestiva comunicazione al Comune con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di decorrenza della concessione.

3. In caso di richieste presentate dopo il termine di cui al comma precedente il rimborso (senza corresponsione di interessi) sarà determinato per il periodo eccedente i 10 giorni dalla data in cui e' pervenuta al Comune la relativa comunicazione.
4. Agli eventuali rimborsi si provvede con determina del responsabile Tributi da adottare entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui e' maturato il diritto a rimborso.

## ART. 19 Disposizioni finali

1. In caso di concessioni per realizzare lavori di scavo il rilascio della concessione, anche se esente dal pagamento del canone, e' subordinata al rilascio di idonea polizza fidejussoria a favore del Comune per importo sufficiente a garantire il ripristino della sede stradale.
2. Le occupazioni senza titolo si riferiscono:
  - a quelle effettuate in assenza di concessione;
  - nei casi in cui sia stata, di fatto, occupata un'area diversa da quella per cui e' stata rilasciata
  - la concessione.;
  - per la parte che eccede la superficie e/o la durata indicata nell'atto di concessione.
3. In caso di gestione diretta le sanzioni di cui al precedente art. 13 lett. (b) vengono comminate con provvedimenti del responsabile dell'Ufficio Tributi.
4. In caso di gestione mediante affidamento in appalto le rilevate infrazioni vengono comunicate all'appaltatore per quanto di competenza salvo per quanto attiene alle disposizioni di sgombero che devono essere importate con immediatezza dal competenti Uffici Comunali come individuati al precedenti punti.

5. In caso di gestione diretta le procedure per le riscossioni coatte sono espletate dal Settore affari legali a cui gli Uffici competenti devono fornire ogni utile indicazione per la buona ricevuta dell'esazione.
6. Le occupazioni realizzate dal Comune si intendono, in ogni caso, autorizzate anche in assenza di formale provvedimento.
7. In caso di occupazioni prive di autorizzazione non si applicano le disposizioni di esenzione di cui al precedente art. 8 e di riduzione di cui al precedente art. 9 e i responsabili sono tenuti al pagamento dei canoni di occupazione e relative sanzioni come previsto dal presente regolamento.

Per la classificazione delle strade in categorie si rinvia alla delibera consiliare n.41 del 17.11.1994.

Art. 20  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni unitamente alla deliberazione di approvazione ed entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla acquisizione del visto di esecutività del CO.RE.CO.